LEGISLATURA XVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1893

importanza, da poter essere non solamente trascurato, ma (mi perdoni l'egregio amico se nel grande risentimento dell'animo mio pronunzio una frase, che non può rivolgersi a lui, ma che esprime il mio pensiero) dico da esser anche trastullato? Ma crede Ella, onorevole ministro, che noi possiamo assistere indifferenti a questa forma di canzonatura (Mormorio) che si dà alle Provincie meridionali? (Oh! oh!)

Capisco le interruzioni; perchè la proposta di legge rivela chiaramente l'interesse regionale degl'interruttori!... Crede dunque Lei, onorevole ministro, che noi dobbiamo stare con le braccia al sen conserte, a vedere come questa tale legge dell'82, che appunto perchè modificata nei particolari e non nel concetto organico è addivenuta d'impossibile attuazione, e ci regalò soltanto la classificazione delle nostre paludi in 1º categoria?

Con la nuova legge ora ci si dice all'articolo 11 di volerci dare agevolazioni, che la Commissione ha allargato col portare i progettati maggiori sussidi da 5 a 10 anni per l'inizio e da 10 a 15 anni per il compimento dei lavori, cioè aumentando di 5 anni la proposta ministeriale. Ma come si può credere che noi dalla provincia di Lecce potremo giovarci di questo articolo se di quelle paludi neppure sono stati iniziati gli studi, poichè il ministro pel primo non può dirci quale sia l'estensione di esse e l'esigenze del loro prosciugamento?

Fu fatta quella tale classifica senza interessarsi neanche di sapere, per curiosità, la estensione delle paludi. Se questo è vero: come faremo noi a metterci in condizione di giovarci di questa disposizione di legge?

Ecco perchè ho detto che le attuali proposte di legge debbano essere a favore di qualche altro, pur sempre legittimo ed importante, interesse, che però non è delle Provincie meridionali!

Io non voglio tediare la Camera con altre considerazioni.

Riconosco che fra gli emendamenti presentati dall'onorevole Pompilj ve ne è alcuno che, salvo modificazioni, dovrebbe essere approvato per rendere davvero proficua la legge. Alludo specialmente all'emendamento all'articolo 5, che parla della parte finanziaria.

Ma dichiaro che se neppure questo si farà io non potrò contentarmi delle solite promesse, di cui sono omai pieni gli archivi della mia regione; e neanche di quell'invitoplatonico contenuto nell'ordine del giorno della Commissione.

Lo Stato, che dalla scienza moderna na avuto molti doveri, ha quello certamento di fare le bonificazioni, cioè il dovere della redenzione della terra, e della igiene. Non è più tempo di vaghe parole. Io credo che questa questione se non verrà risoluta per iniziativa del Governo, sarà (preparatevi ad interrompermi novellamente!) risoluta per imposizione delle popolazioni, giacchè la dipintura dello stato delle cose, fatta dall'onorevole Brunetti, è dipintura viva sì, ma molto inferiore al vero.

Io quindi conchiudo come ho incominciato. Lo ritengo anch' io, onorevole Genala, un ministro modello, ma vorrei che tale lo potessero ritenere tutti i miei conterranei, i quali fanno anche parte del Regno d'Italia. (Approvazioni).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruggieri Giuseppe.

Ruggieri Giuseppe. Io mi sono iscritto a parlare in favoro di questa legge, e me ne sarei astenuto se avessi saputo che erano già iscritti prima altri due rappresentanti della mia Provincia. Però, giacchè sono iscritto, voglio dire anch'io la mia modesta parola di elogio non pel ministro Genala, che certo non ha bisogno della mia lode, ma per la legge in sè stessa. Mi si permettano adunque poche e brevi osservazioni.

La legge del 1882 non serviva ad altro che a dichiarare al paese che esso era afflitto dal grandissimo male delle nostre paludi, e che si aveva l'intenzione di sollevarlo. Ma quella legge riescì appunto così vasta e così immensa che la sua stessa vastità, la sua stessa immensità ed i milioni che occorrevano per applicarla la resero perfettamente inutile. La prova di ciò si ha nel fatto che nessuna o pochissime regioni hanno potuto sentire il beneficio di quella legge.

Spinti dal desiderio di far qualche cosa, giacchè si vide che i quattrini mancavano, si venne nella determinazione di sostituire al capitale, che lo Stato aveva l'obbligo di erogare per conto dei Consorzi, l'interesse di questo capitale, ponendo così ogni Consorzio nella posizione di applicare il motto: chi s'aiuta Dio l'aiuta, procurandosi da sè il capitale. Ma anche quella legge del 1886 fu coinvolta in tali pastoie che la privarono di